

I primi trenta giorni del congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs n.151/2001 sono da ritenersi utili per la maturazione della tredicesima mensilità in applicazione dell'art.45, comma 3, del CCNL del comparto sanità del 21.05.2018 e dell'art. 44, comma 3, dell'Area Sanità del 19.12.2019?

L'art. 45, comma 3, del CCNL del comparto sanità sottoscritto il 21.5.2018 e l'analogo articolo 44, comma 3, dell'Area Sanità sottoscritto il 19.12.2019 non specificano espressamente che i primi trenta giorni retribuiti per intero sono valutati anche ai fini della maturazione della tredicesima mensilità ma si ritiene che tale maturazione si possa fondare sul rinvio, contenuto nello stesso comma 3, al precedente comma 2 che, seppure con riferimento al diverso congedo di maternità e paternità , include i ratei di tredicesima ove maturati.

Si rappresenta anche che, per quanto riguarda la disciplina della tredicesima mensilità del personale delle aziende sanitarie, si continua a fare riferimento al d.lgs. C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni ed integrazioni in applicazione dei previgenti CCNL (art. 47 del CCNL integrativo del 20.9.2001 relativo al personale del comparto, l'art. 39, comma 4, del CCNL integrativo 10.2.2004 dell'Area IV, art. 38, comma 4, del CCNL del 10.2.004 dell'Area III).